

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

relativa al monitoraggio della presenza di arsenico inorganico nei mangimi

(2022/C 206/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Le forme organiche e inorganiche di arsenico differiscono notevolmente in termini di tossicità; i composti organici di arsenico presentano infatti un potenziale di tossicità molto basso. I potenziali effetti negativi dell'arsenico sulla salute animale (e umana) sono pertanto determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all'alimentazione animale (o umana). Nelle materie prime per mangimi quali pesce, altri animali acquatici e prodotti derivati, come pure alghe e prodotti derivati, l'arsenico è presente prevalentemente in forme organiche. I dati che misurano solo l'arsenico totale in dette materie prime sono difficili da interpretare in termini di potenziale tossicità.
- (2) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce i livelli massimi di arsenico per un'ampia gamma di prodotti destinati all'alimentazione degli animali. I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale in quanto, all'epoca in cui sono stati stabiliti i livelli massimi di arsenico nei mangimi, non era disponibile alcun metodo sistematico di analisi che permettesse di misurare l'arsenico inorganico separatamente ma era possibile analizzare sistematicamente solo il livello di arsenico totale.
- (3) Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli e i composti azotati ha confermato che sono attualmente disponibili metodi sistematici di analisi per misurare l'arsenico inorganico nei mangimi di origine marina, animale e vegetale, ma non in matrici di mangimi minerali. Eppure nei mangimi minerali l'arsenico è presente in forma inorganica, quindi determinando la quantità di arsenico totale in dette matrici si otterrà una stima affidabile della concentrazione di arsenico inorganico.
- (4) Nella banca dati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono disponibili solo dati di occorrenza limitati sulla presenza di arsenico inorganico nei mangimi.
- (5) È pertanto opportuno monitorare la presenza di arsenico inorganico nei mangimi in tutta l'UE prima di considerare se debbano essere stabiliti livelli massimi di arsenico inorganico in alcuni mangimi o se debbano essere adottate altre misure di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale,

⁽¹⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero svolgere, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, un'attività di monitoraggio della presenza di arsenico inorganico nei mangimi. Si raccomanda di determinare il tenore totale di arsenico negli stessi campioni in modo da calcolare il rapporto tra la presenza di arsenico inorganico e di arsenico totale.
2. In particolare dovrebbero essere prelevati campioni dalle materie prime per mangimi e dai mangimi composti seguenti:
 - a) farina d'erbe, d'erba medica disidratata e di trifoglio disidratato;
 - b) polpa essiccata di barbabietola (da zucchero) e polpa essiccata di barbabietola (da zucchero) (melassata);
 - c) pannello di palmisti;
 - d) pesce, altri animali acquatici e prodotti derivati;
 - e) farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine;
 - f) mangimi composti contenenti pesce, altri animali acquatici e prodotti derivati e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.
3. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto di campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾.
4. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano comunicati all'EFSA periodicamente e al più tardi entro il 30 giugno 2023 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SDD2) per gli alimenti e i mangimi ⁽³⁾, e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.